

Vostra nelle cose spirituali, e di eccitarvi, Venerabili fratelli, ad esercitare una piena e libera giurisdizione sopra di loro; eccitamento che può produrre il più grande ed il più funesto de' mali, quello cioè di far che Voi vi distacchiate da quell'ubbidienza che dovete alla Sede apostolica. Quindi, sebbene Noi grandemente confidiamo nella Vostra pietà e nella somma rassegnazione, ubbidienza e divozione che avete sinora professata a Noi ed a questa Sede apostolica, dimodochè non avverrà mai che Voi facciate uso di una podestà concessavi da chi non ha facoltà alcuna di concederla (ad onta di questa esplicita dichiarazione d' un Papa veneziano istrutissimo delle patrie cose civili ed ecclesiastiche, e dell'altre contenute ne' brevi che Clemente XIII scrisse al senato, come poi dirò, nondimeno vi sono ancora alcuni veneziani che nientemeno confondendo gli arbitrii colle concessioni pontificie, nettamente ritengono: Il doge, per sempre chieste concessioni apostoliche, esercitava sul clero e sulla disciplina di esso una diretta giurisdizione in tutto! Il foro ecclesiastico cessato quasi del tutto nel secolo XVII Sin dal secolo VIII i sinodi non si tenevano senza previo assenso del governo!); nulladimeno credemmo esser dovere del ministero Nostro apostolico di avvertire la fraternità Vostre con questa Nostra lettera, e d'ingiungervi, che difendiate vigorosamente l'essenze degli ordini regolari concesse da questa Sede apostolica e dal predecessore Nostro di fe. me. Leone X nel concilio generale Lateranense V, e che nessuno di Voi eserciti sui medesimi l'ordinaria esecuzione da cui gli hanno sottratti i romani Pontefici; e che, siccome avete fatto sinora, facciate uso di quella giurisdizione, che il concilio di Trento ordinò che da Voi dovesse esercitarsi sopra i regolari in alcuni oggetti. Reca veramente stupore, che il senato nel formar quella legge non abbia avuto alcun riguardo al concilio di Trento, che abbia preferito di seguire le

novità, piuttosto che conservare l'antica sua divozione verso la s. Chiesa congregata in quella sagra celeberrima adunanza, e che siasi allontanato dal seguir l'orme di quell'antico senato, che per essere stato il 1.º fra' principi cattolici a dar pronta esecuzione a' decreti di quel concilio (quest' affermazione d' un Papa veneziano, che scrive a tutti i vescovi de' domini veneti, in parte s'impugna da altri, come toccai parlandone nel dogado 83.º), fu dal predecessore Nostro di fe. ric. Pio IV con lettere onorificentissime e con immortali elogi commendato. Noi certo crediamo, che nessuna cosa, Venerabili fratelli, debba esservi tanto a cuore, quanto di ubbidire alla Chiesa, la quale nel mentovato concilio Lateranense vi raccomanda i privilegi de' regolari, dicendo: *Esortiamo i Vescovi e per le viscere della misericordia di Dio Nostro domandiamo, ch' eglino trattando i regolari con tutta la benevolenza, custodiscano e difendano i diritti de' medesimi con carità*". Il segretario de' vescovi e regolari Caraffa, già nunzio di Venezia, rimise il breve anche a tutti i generali degli ordini religiosi esistenti in Roma, scrivendo loro, colla circolare riferita dal Bercastel, di ammonire i loro religiosi sudditi veneziani ed altri stabiliti nel dominio veneto, a ricordarsi degli obblighi contratti nella loro professione col voto d'ubbidienza al superiore regolare, in cui è incluso quello di maggiore ubbidienza alla s. Sede, alla quale i superiori stessi sono soggetti immediatamente, onde sempre si riconoscano esenti, ed immediatamente soggetti alla s. Sede, come sempre lo sono stati, nè lo sono ad alcun'altra giurisdizione, fuorchè ne' casi dal concilio di Trento eccettuati. Diversi superiori di ordini religiosi inaspriti dalle disposizioni del veneto senato, opinavano doversi espellere da tutti i conventi e monasteri i religiosi sudditi della repubblica, che si trovavano sì nello stato pontificio, che in qualunque altro, e privati di loro cari-